



Regolamento Comunale

**Programma Comunale degli impianti
per la telefonia mobile
nel Comune di Bibbona**

CLIENTE:

Comune di Bibbona

DATA:

DICEMBRE 2017

REVISIONE 01

**REDATTO: Arch. Letizia Recchia
Geom. Stefano Braccini**

APPROVATO: Ing. Francesco Tullio



Indice

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 FINALITA'	3
ART. 3 PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI	3
ART. 4 PROGRAMMI DI SVILUPPO RETI.....	4
ART. 5 DISCIPLINA PER IL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO ALL'INSTALLAZIONE O ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI.....	4
5.1 IMPIANTI RADIOELETTRICI DI POTENZA SUPERIORE A 20 W.....	4
5.2 IMPIANTI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA	5
5.3 IMPIANTI MOBILI PROVVISORI	5
ART. 6 CRITERI PER LA PROGETTAZIONE	6
ART. 7 DIVIETO DI INSTALLAZIONE	6
ART. 8 INSTALLAZIONE SU AREE COMUNALI	7
ART. 9 FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO	7
ART. 10 SANZIONI	7
ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI.....	7
ELENCO ALLEGATI	8

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

A fronte dell'art. 8, comma 6, della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" n.36 del 22.2.2001 e dell'art. 16 Legge Regionale della Toscana del 6 ottobre 2011, n. 49 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione" si adotta il presente Regolamento nel rispetto dei criteri del D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz" e del Decreto legislativo 259 del 01.8.2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche".

Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per radio telecomunicazioni installati e da installare nel territorio del Comune di Bibbona.

Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli apparati di radioamatori.

ART. 2 FINALITA'

In ottemperanza alla normativa vigente ed in particolare a quanto previsto dalla Legge Regionale della Toscana del 6 ottobre 2011, n. 49 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione", art. 1, comma 3, il Comune di Bibbona stabilisce le seguenti finalità:

- a) la tutela della salute umana e la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, con valutazione delle condizioni espositive della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- b) l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, anche mediante l'accorpamento degli impianti di emissione su un'unica infrastruttura di supporto;
- c) il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti, ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, degli obiettivi di qualità.

Fra le altre finalità del presente regolamento si cita:

- d) uso razionale del territorio e tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, ambientale e naturalistico;
- e) adeguamento delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni di cui al punto precedente con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni;
- f) individuazione delle aree del territorio comunale preferenziali per l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e degli altri apparati radioelettrici per telecomunicazioni;
- g) riqualificazione delle aree anche mediante interventi di rilocalizzazione degli impianti;
- h) conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti.

ART. 3 PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI

Su indicazione della Legge Regionale della Toscana del 6 ottobre 2011, n. 49 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione", Art. 11 Comma 1 lettere a), b), c), d) ed e) l'Amministrazione Comunale individua aree del territorio definite come preferenziali per l'installazione degli impianti.

Nella mappa delle localizzazioni (Allegato A) sono indicate tutte le installazioni presenti, i siti sensibili e le aree più idonee per ospitare le nuove stazioni radio base per la telefonia mobile, come previsto nell'art.9 comma 2 della L.R. 49/2011 e sulla base delle richieste contenute nei piani di sviluppo dagli operatori.

La mappa delle localizzazioni deve essere aggiornata annualmente in funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche, per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi ed a

seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori.

La eventuale delocalizzazione dei siti tecnologici esistenti deve essere concordata con l'Amministrazione ed è consentita solo a seguito di relazione tecnica che ne attesti la effettiva necessità.

Le considerazioni di carattere tecnico, comprese simulazioni, elaborazioni previsionali e/o misure puntuali, a supporto per la definizione delle aree preferenziali, sono contenute negli "ALLEGATI 1, 2" della Relazione Tecnica.

ART. 4 PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLA RETE

Entro il 31 Ottobre di ogni anno i Gestori presentano al Comune un programma di sviluppo della rete nonché gli eventuali aggiornamenti del programma dell'anno precedente, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 2 della L.R. 49/2011.

La richiesta dei Gestori deve contenere l'esatta ubicazione dei siti già in servizio nel territorio comunale, dei siti individuati per la localizzazione di nuovi impianti e l'eventuale documentazione tecnica a supporto delle richieste.

Il Programma annuale di sviluppo delle reti presentato da ciascun Gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione comunale verifica la reale possibilità di utilizzo delle aree indicate dal gestore nel rispetto dei criteri di localizzazione previsti dal presente piano, di concerto con gli enti sovraordinati all'espressione del nulla osta di vincolo e verifica inoltre la possibilità di coordinamento nelle localizzazioni richieste, prediligendo ove possibile il co-siting.

Le verifiche di cui sopra si traducono nella determinazione delle aree idonee per la localizzazione degli impianti da installare.

ART. 5 DISCIPLINA PER IL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO ALL'INSTALLAZIONE O ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI

L'installazione e/o modifica degli impianti di telefonia mobile sono soggetti ai procedimenti come di seguito descritti, secondo la normativa vigente in materia di telecomunicazioni.

Il gestore dovrà presentare agli uffici predisposti le pratiche relative ad impianti di comunicazione elettronica (telefonia mobile, tv digitale terrestre, etccc...) ai sensi del D.Lgs. n. 259/2003 artt. 86, 87, 88 e ss.mm.ii.

5.1 IMPIANTI RADIOELETTRICI DI POTENZA SUPERIORE A 20 W

Attività sottoposte al procedimento	Installazione o modifica degli impianti di telecomunicazione elettronica
Modulistica	(NUOVI IMPIANTI) Istanza di autorizzazione predisposta ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs 259/03 Allegato 13 Modello A (IMPIANTI ESISTENTI) Scia predisposta ai sensi dell' art. 87 bis del D.Lgs 259/03 Allegato 13 Modello A
Cosa Occorre fare	Occorre, <u>contestualmente</u> ed a cura del richiedente, trasmettere all'ARPAT copia della medesima documentazione, inviata al Comune

Programma Comunale degli Impianti per la telefonia mobile nel Comune di Bibbona

Procedimento per N.O. Arpat	La richiesta di Autorizzazione dovrà essere presentata secondo il Modello A riportato all'Allegato 13 del D.Lgs. 259/2003. Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione: - l'attestazione dei pagamenti dei diritti di istruttoria e di segreteria, come da tariffario comunale; - il titolo attestante diritto reale di godimento dell'immobile (contratto di affitto, comodato d'uso, titolo di proprietà...riportante gli estremi di registrazione (ai sensi della L.311/04 art. 1 comma 346 i contratti con cui si concede a qualsiasi titolo la disponibilità dell'immobile o di una sua parte sono nulli se non registrati); - provvedimento ministeriale di assegnazione del diritto d'uso delle frequenze da utilizzare; - in caso di modifica di impianto esistente, gli estremi di Autorizzazione dell'impianto di telecomunicazioni in essere; Per il rilascio dell'Autorizzazione, oltre al parere dell'ARPAT sulla compatibilità elettromagnetica del sito, occorre acquisire come endoprocedimento, anche il parere di compatibilità edilizio-urbanistica dell'intervento. Pertanto, occorre allegare un fascicolo tecnico a firma di professionista abilitato, che ne assevera la conformità, che dovrà contenere la seguente documentazione: - Estratto di mappa aggiornato, stralcio aerofotogrammetrico (scala 1:2000), stralcio Piano Urbanistico Comunale, stralcio Carta dei Vincoli con chiara indicazione del sito di impianto; - Planimetria generale del lotto (scala 1:200 o 1:500); - Grafici quotati ed in scala adeguata (piante, prospetti) dello stato di fatto e di progetto e sovrapposto - documentazione fotografica.
Procedimenti per N.O. vincoli urbanistici	Sara cura degli uffici comunali acquisire l'autorizzazione paesaggistica Occorrerà dunque allegare la richiesta di Autorizzazione paesaggistica completa di relazione Paesaggistica come da D.M. 25/12/2005 e versamento dei diritti di istruttoria. Infine, preventivamente al rilascio dell'Autorizzazione dovranno essere acquisite tutte le autorizzazioni, i pareri e nulla osta necessari per la fattispecie dell'intervento. A titolo esemplificativo e non esaustivo, occorre acquisire l'autorizzazione della Soprintendenza ai B.A.C. ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 42/2004, se l'immobile è vincolato, l'Autorizzazione per lavori in area sottoposta a vincolo idrogeologico, se ricade in area vincolata ai sensi dell'articolo 7 del RD 3 dicembre 1923 n. 3267, e qualsiasi altro vincolo presente sul territorio.
Tempi	(NUOVI IMPIANTI) 90 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda con il relativo progetto termine oltre il quale si forma il silenzio-assenso (IMPIANTI ESISTENTI) 30 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda con il relativo progetto termine oltre il quale si forma il silenzio-assenso Nel caso di richieste di integrazioni documentali formulate entro i 15gg dalla presentazione della domanda, i termini si interrompono riprenderanno a decorrere dalla data di presentazione dell'integrazione.
Durata	Realizzazione delle opere, a pena di decadenza, entro 12 mesi dalla data del rilascio del provvedimento o dalla data di formazione del silenzio assenso, intendendo la realizzazione comprensiva anche dell'attivazione dell'impianto così come richiesto da Arpat.

5.2 IMPIANTI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA

I nuovi impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt sono soggette a SCIA, presentata al Comune con le modalità di cui all' articolo 87 comma 3 del decreto legislativo 259/2003, previo ottenimento del Nulla Osta dei vincoli sovraordinati.

Gli impianti esistenti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt e limitate varianti di rilevanza edilizia (1 mt di altezza e 1,5 mq superficie) sono soggette ad autocertificazione descrittiva ai sensi dell'art. 87 ter del D.Lgs 259/03.

Tutti gli impianti con potenza inferiore o uguale a 10 watt e superficie radiante inferiore a 0,5 mq sono soggetti ad autocertificazione di attivazione all'Arpat ed al Comune (art.35, comma 4-bis del D.L. 98/2011 conv. In L. 111/2011, come modificato dall'art.14, comma 10 ter del D.L. 179/2012 conv. In L. 221/2012 - protocollo ISPRA).

Per quanto riguarda la pratica di analisi di impatto elettromagnetico gli elaborati dovranno essere, in tutti i casi, conformi a quanto previsto dal modello B all'Allegato 13 del D.Lgs. 259/2003.

Tutti gli impianti con potenza inferiore o uguale a 5 watt in downlink ed ingombro fisico inferiore a 20 lt sono soggetti ad attività libera (art.35, comma 4-bis del D.L. 98/2011 come inserito dal comma 86 dell'art. 1 L 147/2013).

5.3 IMPIANTI MOBILI PROVVISORI

L'installazione di impianti mobili provvisori richiede la comunicazione, debitamente motivata, al Comune con preavviso di 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, corredata da tutti gli elaborati previsti dal D.Lgs 259/03.

L'installazione di impianti mobili su carrello e/o impianti provvisori necessita del parere A.R.P.A.T.

Soddisfatta l'esigenza temporanea, che comunque non potrà essere superiore a novanta giorni, sarà fatto obbligo per il gestore di rimuovere la struttura, onde evitare sanzioni civili e penali previsti dalla vigente normativa.

ART. 6 CRITERI PER LA PROGETTAZIONE

1. I gestori, per l'installazione e/o manutenzione dei propri impianti, devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici e l'impatto visivo sul paesaggio circostante;
2. Su tutto il territorio comunale si applicano i principi di tutela paesaggistica, intesi come le regole con le quali è possibile trasformare il territorio in maniera compatibile con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio. Per questo si tiene conto di tali procedimenti anche per gli impianti esistenti sui quali è possibile formulare ipotesi di restyling.
3. Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l'uso comune di un'unica struttura tra più gestori.
4. Nel caso che gli impianti siano installati in aree ritenute non idonee dal Comune, vista l'impossibilità di garantire il rispetto del decoro urbano e del paesaggio, laddove non sia possibile attuare azioni di risanamento, come previste dall'art. 12 della L.R. 49/2011, si dispone la rilocalizzazione degli stessi in aree più idonee, in accordo con i gestori.
5. Sono da considerarsi preferenziali all'installazione di tutti gli impianti tecnologici le infrastrutture/aree/immobili di proprietà comunale o altri enti pubblici, ad esclusione dei "siti sensibili", compresi gli impianti utilizzati per la gestione dei pubblici servizi ancorché di bassa potenza per il funzionamento trasmissivo dei dati (esempio contatori gas di ultima generazione).

ART. 7 DIVIETO DI INSTALLAZIONE

1. Fuori dalle aree indicate nella mappa delle localizzazioni (allegato A) è vietata l'installazione di impianti. All'interno di dette aree sono da considerarsi preferenziali all'installazione di tutti gli impianti tecnologici quelle di proprietà comunali. Qualsiasi deroga deve essere richiesta a questo Comune con relazione tecnica motivata.
2. E' vietata altresì l'installazione di stazione radio base anche in collocazione su siti già saturi dal punto di vista elettromagnetico per i quali può essere previsto eventuale delocalizzazione.
3. E' vietata l'installazione di nuovi impianti tecnologici a distanze inferiori ai 150 mt dal limite del demanio marittimo. Qualsiasi deroga deve essere richiesta a questo Comune con relazione tecnica motivata.

4. E' previsto altresì il divieto di installazione sulle aree sensibili (comprehensive di ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze) di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile salvo quanto previsto dalla Legge Regionale della Toscana del 6 ottobre 2011, n. 49 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione".
5. L'elenco puntuale delle suddette aree è contenuto nell'allegato D "Elenco Aree Sensibili".
6. E' fatta deroga ai sopra citati divieti per gli impianti realizzati da Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, ecc.) purché dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

ART. 8 INSTALLAZIONE SU AREE COMUNALI

Per quanto attiene all'installazione su aree comunali tutti i gestori dovranno attenersi alla bozza tipologica di contratto allegata al presente Regolamento (Allegato E).

ART. 9 VIGILANZA E CONTROLLO

Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dal Comune avvalendosi dell'A.R.P.A.T. secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente ed in particolare ai sensi dell'art. 13 della L.R. 49/2011.

ART. 10 SANZIONI

L' inosservanza del presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa statale o regionale, in particolare quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 9/2011.

Nel caso di installazioni avvenute in assenza di regolari autorizzazioni, si applicheranno anche le sanzioni previste del Testo Unico dell'Edilizia DPR 380/01.

ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI

La delibera di approvazione comunale ha efficacia all'esecuzione del presente regolamento.

Per quanto non previsto si attuano le disposizioni di legge nazionali e regionali, in particolare la L.R. 49/2011.

Qualsiasi atto, regolamento o parte di esso decade se in contrasto con le presenti indicazioni.

Allegato A - Mappa delle localizzazioni

Allegato B - Piano di Sviluppo della rete dei gestori di telefonia

Allegato C - Relazione tecnica

Allegato D - Elenco aree sensibili

Allegato E – Contratto tipo